DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1986

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/127/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore

(86/562/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore dei loro rimorchi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE [2], in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore [3], modificata da ultimo dalla direttiva 85/205/CEE della Commissione [4],

considerando che su tutti i retrovisori omologati CEE a decorrere dal 1° ottobre 1986 deve figurare il marchio di omologazione CEE con il numero d'ordine 02 ; che per i retrovisori delle categorie I, II e III il numero d'ordine 01 può ancora essere utilizzato sino a che le prescrizioni di queste tre classi di retrovisori non siano modificate ;

considerando che una gran parte di retrovisori è munita di custodie di protezione di materia plastica e che la modifica anche di un unico carattere del marchio di omologazione comporterebbe un'importante trasformazione, anche totale, dell'attrezzatura di stampaggio ; che le spese derivanti da tali trasformazioni risulterebbero ingiustificate nei confronti del fine perseguito ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 71/127/CEE è modificata come segue :

1. All'allegato II, appendice 2, alla fine del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente :

 « Il numero d'ordine 01 può peraltro essere mantenuto per i retrovisori delle categorie I, II e III sino a quando le prescrizioni di queste tre categorie di retrovisori non sono modificate ».

2. All'allegato III, è aggiunto il seguente nuovo punto 1.3 :

 « 1.3. I veicoli il cui tipo è stato oggetto di un'omologazione CEE relativa al montaggio dei retrovisori, conformente alle prescrizioni della presente direttiva possono essere muniti, totalmente o in parte, di retrovisori delle categorie I, II e III recanti, nel marchio di omologazione CEE, il numero d'ordine 01 sino a quando le prescrizioni di queste tre categorie di retrovisori non sono modificate ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente entro e non oltre il 31 dicembre 1986 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

[1] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34.
[3] GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1.
[4] GU n. L 90 del 29. 3. 1985, pag. 1.